



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili dei Centri Autonomi di spesa

Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri

Alla Direzione Bilancio e Finanze

e p.c.

Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei conti

Oggetto: Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, **articolo 35 “Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica”**.

La presente nota ha la finalità di illustrare le disposizioni contenute nell’art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. in esame, che dispone, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto e fino al 31.12.2014, la sospensione del regime di tesoreria unica *mista* e l’applicazione, anche alle Università, del regime di Tesoreria Unica (T.U.) disciplinato dalla legge 29.10.1984 n. 720.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge le entrate delle Università erano gestite con un sistema di tesoreria unica *mista* disciplinato dall’art. 51 comma 3 della Legge 449/1997 che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ha esteso alle università l’applicazione dell’art. 7 del D. lgs 7 agosto 1997, n. 279, inizialmente emanato per le Regioni e gli Enti locali.

In base a tale disciplina, le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato venivano accreditate nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia mentre le entrate proprie, accreditate sul conto corrente bancario fruttifero aperto presso l’istituto cassiere, dovevano essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

Per i dipartimenti e i centri con autonomia finanziaria e contabile delle università la legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 29, comma 10, aveva disposto, a decorrere dal 1° luglio 1999, l’uscita dal sistema di tesoreria. Le contabilità speciali ad essi intestate, quindi, sono state progressivamente chiuse.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge tutte le entrate dell’Università (amministrazione centrale e dipartimenti) dovranno essere versate nelle contabilità speciali aperte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato gestita dalla Banca d’Italia.



Università degli Studi di Messina

In particolare, le entrate proprie, accreditate sul conto corrente presso l'Istituto Cassiere, dovranno essere riversate, ad opera dello stesso Cassiere, nella contabilità speciale, sottoconto fruttifero, mentre le entrate ministeriali e i trasferimenti dello Stato, comprese quelle provenienti da mutui, dovranno affluire nella contabilità speciale, sottoconto infruttifero.

Il sistema di T.U. entrato in vigore dal 24 gennaio 2012, durerà fino al 31.12.2014.

I tempi di attuazione sono strettissimi

Per i dipartimenti il regime si applicherà fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo; a decorrere dall'adozione del bilancio unico, tutte le risorse liquide dell'università, comprese quelle dei dipartimenti, dovranno essere gestite in maniera accentrata.

I termini entro i quali l'Istituto Cassiere dovrà provvedere al trasferimento delle liquidità sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la Banca d'Italia sono fissati al comma 9 dell'art. 35 del decreto in oggetto: **entro il 29 febbraio 2012** dovrà essere riversato il **50 per cento** delle disponibilità liquide esigibili depositate presso l'istituto cassiere alla data di entrata in vigore del decreto;

il versamento della quota rimanente dovrà essere effettuato **entro il 16 aprile 2012**. Fino al completo riversamento delle risorse in Banca d'Italia, le entrate depositate presso i Cassieri dovranno essere utilizzate prioritariamente per i pagamenti.

L'università, inoltre, dovrà provvedere al riversamento presso l'Istituto Cassiere delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi cassieri entro il 15 marzo 2012 e a smobilizzare, entro il 30 giugno 2012, eventuali investimenti finanziari ad eccezione di quelli in titoli di Stato.

Gli investimenti da smobilizzare saranno individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro, da emanare entro il 30 aprile 2012.

La disposizione prevede la possibilità di rinegoziare i contratti di tesoreria e di cassa stipulati con le banche, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti con possibilità di recesso dagli stessi.

Si suggerisce, comunque, una lettura approfondita dell'art. 35 del D.L. di che trattasi, che si provvede ad allegare, non senza sollecitare l'attivazione di tutte le procedure amministrativo-contabili necessarie per adempiere puntualmente alle disposizioni emanate.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Giuseppe Cardile